

CAMERA PENALE DI SONDRIO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE DI SONDRIO

delibera del 15 gennaio 2015

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Sondrio,

VISTA

la documentata segnalazione fatta pervenire dagli avvocati Marco Tomasi e Stefano Di Pasquale, i quali hanno riferito di avere rinvenuto tra gli atti del p.p. n. 1309/14 RGNR aperto a carico di un proprio assistito in altro procedimento penale, numerose intercettazioni di conversazioni telefoniche intercorse tra essi difensori ed il cliente, come reso palese dal contenuto dei "brogliacci" depositati (nei quali, oltre alla sintesi del contenuto di dette conversazioni, sono state addirittura riportate valutazioni di rilevanza delle stesse: "nulla"..."media"..."elevata")

CONSIDERATA

la relazione orale fatta al Direttivo dal Presidente circa il contenuto e l'esito del colloquio avuto con la dott.ssa Antonelli in data 8 gennaio u.s.,

RIBADITO

che la norma dell'art. 103 c.p.p. esplicitamente "non consente" l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni tra difensore ed assistito, prima ancora di vietarne l'uso processuale, e che tale disposizione non rappresenta un privilegio del singolo avvocato in quanto tale, ma è posta a presidio della Funzione difensiva nel processo penale, costituzionalmente garantita,

RIBADITA ANCORA UNA VOLTA

l'assoluta necessità del reciproco rispetto da parte di tutti i soggetti processuali delle Funzioni esercitate dalle altre parti ed il ruolo dell'Avvocato quale soggetto indispensabile della Giurisdizione e dell'intangibilità, nell'interesse generale, del rapporto assistito/difensore,

CONSIDERATO

che quanto accaduto viola palesemente i principi enunciati dall'art. 103 c.p.p., anche alla luce di quanto di recente ribadito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 1/2013), secondo cui colloqui tra difesa e difensore godono "di protezione assoluta", nonché di "tutela rafforzata in funzione di salvaguardia dei diritti e valori di rilievo costituzionale",

RITENUTO QUINDI

che alla luce degli anzidetti principi, **gli inquirenti non possano e non debbano ascoltare le conversazioni tra difensore ed assistito**, bensì siano tenuti ad interrompere l'intercettazione se in ascolto o, qualora tali conversazioni fossero incidentalmente intercettate, distruggere le relative registrazioni;

P.Q.M.

il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Sondrio,

CAMERA PENALE DI SONDRIO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

CONDANNA

quanto accaduto,

ESPRIME

la propria solidarietà ai Colleghi che hanno subito una gravissima violazione di fondamentali diritti difensivi;

INVITA

i propri Associati ed i Colleghi tutti a segnalare, senza remore, il verificarsi di simili episodi,

INVITA

il Procuratore della Repubblica f.f. (che ha già invero fornito rassicurazioni verbali in tal senso) ad assumere le necessarie iniziative affinché l'operato degli investigatori si conformi ai dettami di Legge e costituzionali, come sopra enunciati, rendendone edotta la Camera Penale,

SI IMPEGNA

in un'ottica di costruttivo confronto tra le Parti processuali e di arricchimento professionale, ad organizzare un incontro sul tema delle intercettazioni tra difensore ed assistito, al quale saranno invitati a partecipare Magistrati giudicanti e rappresentanti della Pubblica Accusa.

DISPONE

trasmettersi la presente delibera ai propri Associati, al Presidente del Tribunale di Sondrio, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, all'Ordine degli Avvocati ed all'UCPI.

Sondrio, 15 gennaio 2015.

Il Direttivo